

Comune di Masainas

Documento generato il 22-11-2019

DISCIPLINA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Cosa è?

Fonte: Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art.5 comma 2 modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

È diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.

Il responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti se individua soggetti controinteressati, (art 5-bis, comma 2) è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine (comma 6) è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la/ il responsabile provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni (art. 43).

Tutela dell'accesso generalizzato

In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 del Codice del Processo Amministrativo e Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010), sia contro il provvedimento dell'amministrazione sia contro la decisione sulla richiesta di riesame.

Chi può presentare la domanda?

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta è gratuita e può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, e può essere presentata indifferentemente da:

- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante.

Cosa serve per poter partecipare?

La richiesta non deve essere motivata e non sono richiesti dei requisiti specifici.

Termini di conclusione del procedimento

30 giorni con provvedimento espresso e motivato

Termini per la presentazione

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Queste le modalità di presentazione:

1. via telematica secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, e presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti attraverso posta elettronica certificata (Pec) del protocollo protocollo.masainas@pec.comunas.it
2. posta ordinaria inviando la richiesta alla Comune di Masainas, Via Municipio 25 - 09010, indicando l'ufficio di competenza.
3. consegna a mano all'ufficio protocollo.

Quale documentazione devi presentare?

La richiesta, di regola firmata, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Si mette a disposizione un [fac simile di domanda](#).

Costi

Visione: gratuita.

Riproduzione di copie: I seguenti costi sono stati stabiliti con [delibera G.C. n. 21/2015](#):

- Fotocopie formato A4 euro 0,20 a facciata
- Fotocopie formato A3 euro 0,40 a facciata
- Fotocopie colori A4 euro 2,00 “
- Fotocopie colori A3 euro 4,00 “ -